

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 03/06/2021

FATTO

Con ricorso del 19 marzo 2021, parte ricorrente esponeva di avere sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, senza ottenere la restituzione integrale delle commissioni e dei costi non maturati. Esperito infruttuosamente il reclamo, proponeva ricorso chiedendo il rimborso *pro quota* degli oneri per complessivi euro 1.186,71 oltre interessi dalla data del reclamo al saldo.

L'intermediario, non faceva pervenire le proprie controdeduzioni nei termini prescritti dalle nuove *Disposizioni* regolanti il presente procedimento. Ad ogni modo, in sede di riscontro al reclamo, contestava le pretese avversarie sull'assunto della mancata applicazione diretta della sentenza c.d. *Lexitor* nei rapporti tra clientela e finanziatori, senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la restituzione di commissioni e oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Oggetto della controversia, in particolare, è un



finanziamento sottoscritto dalle parti il 19 giugno 2015, per un importo di euro 16.320,00, da corrispondersi in 120 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente il 31 luglio 2019, dopo il pagamento di 48 rate, come si evince dalla documentazione versata in atti. Dalla stessa documentazione, ed in particolare dalle condizioni contrattuali, è possibile evincere le commissioni e i costi applicati al contratto *de quo*: si tratta delle commissioni di attivazione, di quelle di gestione, commissioni rete esterna, costo incasso rate, spese di istruttoria e notifica. Dalla relativa descrizione contrattuale emerge come le commissioni di attivazione, quelle di rete esterna e le spese di istruttoria e notifica abbiano natura *up front*, poiché inerenti all'attività istruttoria e comunque ad attività preliminari e contestuali al perfezionamento del contratto; i restanti oneri, invece, hanno natura *recurring*, attenendo all'intera durata del rapporto. Il regolamento contrattuale, peraltro, nell'ipotesi di estinzione anticipata, prevede la rimborsabilità delle sole commissioni di gestione e del costo incasso rata, dedotte spese fisse per euro 50,00. Il Collegio rappresenta che tale decurtazione non risulta adeguatamente giustificata in contratto: essa è, pertanto, da considerarsi illegittima (così Coll. Milano, dec. n. 4692/21).

Giova ricordare che la questione in oggetto, che in passato si era assestata nel consolidato orientamento arbitrale che prevedeva il rimborso dei soli oneri versati e non maturati alla data dell'estinzione anticipata (costi cc.dd. *recurring*), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del *pro rata temporis* (valga, per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014), è stata oggetto di un importante riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza *Lexitor*"), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz'altro la *Lexitor*, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei paesi membri dell'Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); b) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza *Lexitor*, secondo cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi *recurring* ma anche quelli cc.dd. *up front* (questi ultimi generalmente e convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).

Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza *Lexitor* anche i costi *up front* sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi *recurring*, invece, non c'è motivo di discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest'Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l'art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del



credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 t.u.b. e 1418 c.c. – constata che: a) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi *up front*; b) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi *up front*; c) a questo fine, non resta che ricorrere all'integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; d) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi *up front* sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; e) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Tanto detto, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, previa dichiarazione di nullità della clausola che ammette il rimborso delle sole commissioni di gestione e del costo di incasso rata (dedotte spese fisse di euro 50,00), ritiene di dover determinare la retrocessione delle commissioni aventi natura *up front* secondo il criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19; mentre la retrocessione delle commissioni aventi natura *recurring* secondo il criterio del *pro-rata temporis*. Il Collegio, quindi, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, perviene al seguente risultato:

L'importo indicato in tabella - da arrotondare ad € 775,00 – è inferiore a quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.186,71) poiché determinato da questo applicando il criterio del *pro-rata*

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.122,68	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	136,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/08/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				628,82	Upfront	38,30%	240,82		240,82
Commissioni di gestione				2.185,69	Recurring	60,00%	1.311,41	1.386,16	-74,75
Commissioni rete esterna				816,00	Upfront	38,30%	312,51		312,51
Spese istruttoria/notifica				450,00	Upfront	38,30%	172,34		172,34
Costi incasso rate				207,60	Recurring	60,00%	124,56		124,56
								TOTALE	775,48



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

a tutte le voci di costo. A tale importo sono, poi, da aggiungere gli interessi dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 775,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA